

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014  
641/2014/R/EFR**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PER LA  
TRASMISSIONE DEI DATI DI MISURA NECESSARI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL  
SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ANNO DI COMPETENZA 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 475/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 239/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 469/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 469/2014/E/eel);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici – S.p.A. (di seguito: GSE) del 2 ottobre 2014, prot. Autorità n. 27969 del 13 ottobre 2014, relativa al rapporto di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera a), del TISP (di seguito: lettera del 2 ottobre 2014 - primo rapporto gestori di rete);
- la lettera del GSE del 2 ottobre 2014, prot. Autorità n. 29202 del 21 ottobre 2014, relativa al rapporto di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del TISP (di seguito: lettera del 2 ottobre 2014 - secondo rapporto gestori di rete);
- la lettera del GSE del 2 ottobre 2014, prot. Autorità n. 27969 del 13 ottobre 2014, relativa al rapporto di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera c), del TISP.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 13, comma 13.1, del TISP prevede che il GSE trasmetta all'Autorità:
  - a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto (di seguito: primo rapporto gestori di rete) che evidenzi, per ogni gestore di rete:
    - il numero dei dati di misura e delle informazioni previste dall'articolo 11, comma 11.4, del TISP complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio, ai fini del rispetto del TISP per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
    - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni previste dal medesimo comma 11.4 del TISP, necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;

- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto (di seguito: secondo rapporto gestori di rete) che evidenzi, per ogni gestore di rete:
- il numero dei dati di misura e delle informazioni previste dall'articolo 11, comma 11.4, del TISP complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile, ai fini del rispetto del TISP per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
  - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni previste dal medesimo comma 11.4 del TISP, necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno (rapporto GSE);
- l'articolo 13, comma 13.2, del TISP prevede che il GSE trasmetta il primo rapporto gestori di rete e il secondo rapporto gestori di rete anche a Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dall'articolo 13, commi dal 13.3 al 13.8, del TISP;
  - l'articolo 13, comma 13.3, del TISP prevede che, nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie previste dall'articolo 13, comma 13.1, lettera a), del TISP sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versi a Cassa, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle convenzioni;
  - l'articolo 13, comma 13.4, del TISP prevede che, nel caso in cui il secondo rapporto gestori di rete evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versi a Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie;
  - l'articolo 13, comma 13.5, del TISP prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del medesimo TISP, vengano esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva;
  - l'articolo 13, comma 13.6, del TISP prevede che, nel caso in cui le penali previste dall'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del medesimo TISP non siano versate a Cassa entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare siano aumentati del 50%;

- l'articolo 13, comma 13.7, del TISP prevede che Cassa, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dal 2015, trasmetta all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dell'articolo 13, commi dal 13.3 al 13.6, del TISP evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti;
- l'articolo 13, comma 13.8, del TISP prevede che le somme versate dai gestori di rete a Cassa in applicazione del medesimo articolo siano poste a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo e con il secondo rapporto gestori di rete, il GSE ha evidenziato all'Autorità che:
  - sono state riscontrate alcune criticità e/o anomalie in relazione all'invio, da parte di alcuni gestori di rete, e al ricevimento, da parte del medesimo GSE, delle informazioni previste dall'articolo 13, comma 13.1, lettere a) e b), del TISP;
  - considerando la rilevanza e la numerosità delle informazioni ricevute, è stata condotta, ai fini della compilazione del primo rapporto gestori di rete, un'elaborata e attenta opera di riconciliazione delle informazioni ricevute che ha consentito di tener conto anche di eventuali segnalazioni trasmesse fuori linea, pur comportando una dilazione delle tempistiche per la trasmissione del medesimo rapporto all'Autorità;
- l'invio, da parte del GSE, del primo rapporto gestori di rete è avvenuto in data 2 ottobre 2014, con circa 5 mesi di ritardo rispetto alla tempistica prevista dall'articolo 13, comma 13.1, lettera a), del TISP, per l'anno di competenza 2013 (30 aprile 2014) e oltre la scadenza prevista, in capo ai gestori di rete, per il pagamento delle penali;
- l'invio, da parte del GSE, del secondo rapporto gestori di rete è avvenuto in data 2 ottobre 2014, sostanzialmente entro la scadenza prevista dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del TISP, per l'anno di competenza 2013 (30 settembre 2014);
- sulla base delle informazioni disponibili, emerge che gli invii di cui ai precedenti punti sono stati effettuati solo all'Autorità e a Cassa e non anche ai gestori di rete interessati;
- le problematiche segnalate dal GSE, il ritardo nella predisposizione del primo rapporto gestori di rete e il mancato invio ai gestori di rete dei rapporti sopra richiamati non hanno consentito l'applicazione delle disposizioni in merito alle penali di cui all'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del TISP.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 475/2013/E/eel, ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, con riferimento:

- alla misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di generazione distribuita;
- alla misura dell'energia elettrica prelevata dalle reti di trasmissione e distribuzione da parte dei clienti finali e delle imprese distributrici, al fine di acquisire dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi di competenza dell'Autorità;
- l'Autorità, con la medesima deliberazione 475/2013/E/eel, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati e con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, per lo svolgimento dell'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, anche attraverso richieste di informazioni, verifiche ispettive, incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'istruttoria conoscitiva;
- l'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel:
  - con la deliberazione 239/2014/E/eel, ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica da attuare entro il 31 dicembre 2014;
  - con la deliberazione 469/2014/E/eel, ha approvato cinque ulteriori verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica da attuare entro il 31 marzo 2015;
- le operazioni relative alle predette verifiche ispettive hanno ad oggetto le modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica da parte delle imprese distributrici, con particolare riferimento:
  - al funzionamento dei sistemi di acquisizione da remoto dei dati di misura;
  - alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
  - alle modalità di trasmissione dei dati di misura;
  - alla completezza e alla coerenza dei dati dichiarati nell'ambito della raccolta dati "Indagine misura elettrica (del. 475/2013)", avviata con la deliberazione 475/2013/R/eel.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approfondire le criticità emerse in merito alla trasmissione dei dati di misura necessari per l'erogazione del servizio di scambio sul posto nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel;
- prevedere che, in relazione all'anno di competenza 2013, le penali previste dall'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del TISP (relative alla mancata trasmissione, rispettivamente al 31 marzo 2014 e al 31 luglio 2014, dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione dello scambio sul posto) trovino comunque applicazione, seppur con scadenze e tempistiche diverse da quelle

definite dal TISP, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 13.5, del TISP; prevedere, in particolare, che:

- il GSE dia rapida evidenza ai gestori di rete interessati dei dati di misura e delle informazioni mancanti, come rilevati nel primo e nel secondo rapporto gestori di rete;
- le scadenze previste in capo ai gestori di rete, in relazione all'anno di competenza 2013, per versare a Cassa le penali di cui all'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del TISP siano rinviate al 15 marzo 2015

### **DELIBERA**

1. di approfondire le criticità rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, del TISP, anche in relazione agli aspetti relativi alla trasmissione dei dati di misura necessari per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel;
2. di prevedere che, in relazione all'anno di competenza 2013, le penali previste dall'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del TISP (relative alla mancata trasmissione, rispettivamente al 31 marzo 2014 e al 31 luglio 2014, dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione dello scambio sul posto) trovino comunque applicazione, seppur con scadenze e tempistiche diverse da quelle definite dal TISP; prevedere, in particolare, che:
  - il GSE, entro il 15 gennaio 2015, dia evidenza ai gestori di rete interessati dei dati di misura e delle informazioni mancanti, come rilevati nel primo e nel secondo rapporto gestori di rete;
  - le scadenze previste in capo ai gestori di rete, in relazione all'anno di competenza 2013, per versare a Cassa le penali di cui all'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, del TISP siano rinviate al 15 marzo 2015;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*